



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Lucilla Valente, Maria Annunziata Rucireta, Giuseppa Maneggio, Antonio Mezzera,
Vincenzo Palomba, Cinzia Barisano;

Consiglieri:

Paola Cosa, Vincenzo Chiorazzo, Maria Rita Micci, Sergio Gasparrini, Angelo Maria
Quaglini, Michela Muti;

Primi Referendari:

Giuseppe Lucarini, Massimo Giuseppe Urso.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato
dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in
particolare, l'art. 6, comma 1, lett. b);

VISTO l'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA l'Ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità -
Triennio 2022-2024, acquisita dalle Sezioni riunite in sede di controllo in data 9
febbraio 2026;

TENUTO CONTO delle valutazioni del Nucleo tecnico "Costo del lavoro" contenute
nel rapporto n. 6/2026 del 23 febbraio 2026;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 19 febbraio 2026, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 26 febbraio 2026;

UDITO, nell'adunanza del 26 febbraio 2026, il relatore Cons. Sergio Gasparrini;

DELIBERA

di certificare positivamente l'ipotesi di contratto in epigrafe, con le raccomandazioni presenti nel rapporto allegato.

ORDINA

alla Segreteria di provvedere alla trasmissione della presente delibera all'Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale; alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per le relazioni sindacali - Servizio contrattazione collettiva; al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico; al Comitato di Settore per le Regioni -Sanità, presso Cinsedo e al Ministero della salute.

IL RELATORE

Sergio Gasparrini

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Guido Carlino

F.to digitalmente

Depositato in segreteria in data 3 giugno 2026.

IL DIRIGENTE

Antonio Franco

F.to digitalmente

*Ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità –
Triennio 2022-2024*

1. L'Ipotesi di contratto in esame, sottoscritta il 18 novembre 2025, è pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte in data 9 febbraio u.s., per l'esercizio del controllo previsto dall'art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001. Essa riguarda l'Area della Sanità, che comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all'art. 6 del CCNQ del 22 febbraio 2024, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali (collocati nell'Area Funzioni locali). Secondo i dati del Conto annuale anno 2021, in totale l'Area è composta da una platea di 137.370 unità, di cui 110.111 medici, 5.151 veterinari, 89 odontoiatri e 16.966 dirigenti sanitari non medici. La retribuzione media dell'Area, al 31 dicembre 2021, è di 87.916,68 euro.

Sul testo dell'Ipotesi di Accordo, il 15 dicembre 2025 è stato espresso il parere favorevole del Comitato di settore Regioni-Sanità. In data 5 febbraio 2026 anche il Governo ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione definitiva, richiamando il rispetto delle osservazioni formulate dal MEF nella nota del 30 gennaio 2026. Nello specifico, è stato richiesto che, in sede di sottoscrizione definitiva, debbano essere espunte dall'art. 20 le parole «*di agente o*», al fine di evitare confusione applicativa, posto che il contratto del personale con qualifica di dirigente non può possa fare riferimento ad una funzione propria del personale non dirigenziale. Quanto al contenuto della Dichiarazione congiunta n. 5, il MEF ha richiesto che sia specificato che gli incrementi dei fondi sono a carico dei bilanci degli enti, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001.

Le risorse finanziarie per la contrattazione del pubblico impiego 2022-2024

2. Le risorse finanziarie occorrenti per la copertura degli incrementi retributivi e degli altri costi contrattuali da riconoscere alla generalità del personale

dipendente delle pubbliche amministrazioni per il triennio 2022-2024 sono state individuate sulla base di quanto previsto dall'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le prime risorse a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del settore statale sono state stanziare dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 609 LB 234/2021) per un importo di 310 milioni per il 2022 e di 500 milioni a decorrere dal 2023, con il quale è stata assicurata l'erogazione dell'anticipazione (già indennità di vacanza contrattuale) di cui all'art. 47-bis comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 quantificata nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 e dello 0,5 per cento, a decorrere dal 1° luglio 2022. La legge di bilancio dell'anno successivo (legge n. 197/2022) con l'art. 1, comma 330, ha stanziato un miliardo di euro con il quale, in attesa dell'avvio della contrattazione, è stato corrisposto a tutto il personale un emolumento accessorio *una tantum*, da erogare in 13 mensilità, quantificato in misura pari all'1,5 per cento dello stipendio, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza (ovvero utile ai fini pensionistici ma non per l'indennità buonuscita e per il trattamento di fine rapporto). In tal modo, le risorse per i rinnovi contrattuali, per il solo anno 2023, hanno raggiunto quota 1.500 milioni. L'erogazione, nelle stesse misure e modalità, dell'emolumento accessorio *una tantum* è stato disposto (art. 1, comma 332) anche per il personale del settore non statale, con oneri posti a carico dei rispettivi bilanci. Le misure mensili del predetto emolumento da corrispondere a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni sono state comunicate dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine di assicurare l'omogenea applicazione della citata normativa. Successivamente, l'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (cd. "decreto anticipi"), ha disposto una consistente anticipazione degli aumenti contrattuali, a valere sulle risorse destinate ai rinnovi 2022-2024, stabilendo il pagamento, entro fine 2023, di un emolumento in unica soluzione pari a 6,7 volte l'importo dell'indennità di vacanza contrattuale in corso di erogazione al solo personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, quantificando gli oneri di tale anticipazione in 2 miliardi di euro (art.3, comma 2). Lo stesso "decreto anticipi"

ha previsto anche per le amministrazioni non statali la facoltà di erogare il medesimo importo previsto per lo Stato, a carico dei bilanci delle singole amministrazioni, con le stesse modalità e nelle stesse misure.

Infine, l'art. 1, comma 27 della legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha ulteriormente incrementato il "Fondo contratti per il personale dello Stato - rinnovi contrattuali", rispetto a quanto già previsto nel decreto anticipi. Le ulteriori risorse consistono in 3 miliardi per il 2024, che, in aggiunta ai 500 milioni già stanziati dalla legge di bilancio per il 2022 ed alla stabilizzazione dei 2 miliardi utilizzati attraverso il decreto anticipi, ha rideterminato lo stanziamento complessivo in 5,5 miliardi a regime.

3. Tali risorse consentono di riconoscere a regime dal 2024, al personale del settore statale, un incremento complessivo del 5,78% (comprensivo dell'IVC in godimento a regime da luglio 2022), stimato sulla base di 1,9 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto Annuale 2021, e della retribuzione media annua pari a 35.860 euro ottenuta utilizzando il dato di retribuzione media rilevato nel Conto Annuale 2021 (anno immediatamente precedente a quello del triennio considerato) ed aumentato dell'importo medio dei benefici economici stabiliti per il triennio contrattuale 2019-2021 poiché, come noto, gli effetti di crescita retributiva legati a tale tornata contrattuale si sono concretamente manifestati successivamente alla sua stessa data di scadenza (il CCNL delle Funzioni centrali è entrato in vigore il 9 maggio 2022).

4. Per completezza, è bene rammentare che, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per i dipendenti delle amministrazioni non statali debbono essere stanziati da ciascuna amministrazione risorse finanziarie in grado di assicurare gli stessi incrementi, in valore percentuale, previsti per il personale del settore statale. La stima di spesa per questo secondo gruppo di amministrazioni ammonta a 4.450 milioni di euro (comprensivi dell'IVC in godimento a regime da luglio 2022).

5. Il quadro finanziario sin qui descritto è stato, da ultimo, ritoccato con la legge di bilancio per il 2025 (art. 1, comma 121 della legge n. 207/2024) che ha previsto la possibilità di incrementare le risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici, ivi compresi i dirigenti, rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2024, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. Per la copertura finanziaria di tale ulteriore spesa la norma stanziava, per le amministrazioni statali, 112,1 milioni di euro a decorrere dal 2025 (corrispondenti ad una percentuale dello 0,22% del monte salari 2021) a seguito a quanto definito dall'art. 3 del d.l. n. 80/2021. La medesima previsione d'incremento è prevista anche per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni non statali, a valere sui relativi bilanci. Giova ricordare che una previsione simile era già stata introdotta con il comma 604 della LB n. 234/2021.

Le risorse finanziarie per l'Area Sanità

6. All'interno ed in coerenza con il quadro sopra descritto sono state definite le risorse occorrenti per il rinnovo contrattuale dell'Area Sanità (cfr. tav. 3). L'Atto di indirizzo del Comitato di Settore del 17 settembre 2025, quantifica in 956,34 milioni a regime (corrispondenti al 5,78% del monte salari 2021), l'ammontare delle risorse occorrenti per riconoscere un incremento medio complessivo mensile ai dirigenti dell'Area Sanità di circa 390 euro, da destinare alla copertura di tutti gli oneri contrattuali e, principalmente, a rivalutare la misura dello stipendio tabellare e a finanziare i Fondi con i quali si assicura la copertura degli oneri collegati alle componenti variabili della retribuzione. Quanto alla parte normativa, va rilevato che l'Ipotesi all'esame non introduce modifiche di rilievo all'impianto vigente, essendo emersa l'intenzione di finalizzare celermente le risorse disponibili e rimandare la revisione più strutturale del contratto alla successiva tornata contrattuale 2025-2027, per la quale, tra l'altro, sono già stanziati i fondi.

7. In fase di distribuzione delle risorse, le parti hanno convenuto di mantenere una tendenziale proporzionalità nella ripartizione del beneficio complessivo

medio tra componente fissa e accessoria della retribuzione, destinando la parte più consistente delle risorse alla rivalutazione dello stipendio tabellare (230 euro, il 3,40% sulla retribuzione complessiva) e la restante parte alla rivalutazione dei Fondi (159,4 euro, il 2,36% sulla medesima base di calcolo).

8. Gli incrementi sullo stipendio tabellare (artt. 11-12 dell'Ipotesi), per gli anni 2022 e 2023, coincidono con l'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 già erogata ai sensi dell'art. 1, commi 609 e 610 della legge n. 234/2021, mentre gli incrementi decorrenti dall'1/1/2024, sono da intendersi comprensivi della suddetta anticipazione, come rideterminata ai sensi dell'art. 1, comma 28 della legge n. 213/2023.

L'incremento dei Fondi (fondo incarichi, fondo risultato e fondo condizioni di lavoro, art. 19 dell'Ipotesi), a partire dal 1° gennaio 2024, genera un onere complessivo pari a circa 390 milioni, di cui circa 301 milioni relativi all'incremento del Fondo per la retribuzione degli incarichi, con cui vengono finanziati gli aumenti della retribuzione di posizione parte fissa e dell'indennità di struttura complessa (artt. 14, comma 3 e 16). L'incremento del "fondo incarichi" è destinato, inoltre, a coprire parte dell'incremento dei valori delle indennità di specificità medico-veterinaria (art. 15 dell'Ipotesi), a partire dal 2025 (0,87 milioni), mentre la restante parte è posta a carico delle risorse previste dalla specifica disposizione contenuta nell'art. 1, comma 350, della legge di bilancio 2025. Il Fondo condizioni di lavoro viene incrementato, dall'1.1.2024, di 344,5 euro annui pro capite (art. 19, comma 2 lett. a), a carico dei quali trova copertura l'incremento dell'indennità di polizia giudiziaria (art. 20); l'onere complessivo è di circa 65 milioni di euro. Il Fondo di risultato, dal 31/12/2024, si incrementa di 130 euro pro capite annui (art. 19, comma 3 lett. a), con un onere di circa 25 milioni. Nella relazione tecnica viene data dimostrazione della copertura degli incrementi dei tre fondi, attraverso la distribuzione proporzionale di tutti gli incrementi medi da riconoscere alle diverse categorie di personale, per un onere globale lordo pari a 390 milioni. Una quota residuale di risorse è, da ultimo,

finalizzata alla copertura delle spese legali dovute alle aggressioni del personale (art. 10 dell'Ipotesi), quantificate in 0,20 milioni.

9. Analogamente a quanto già accaduto nelle precedenti tornate contrattuali dell'Area e nel settore della Sanità più in generale, il contratto collettivo interviene in taluni casi a disciplinare, in altri casi semplicemente a confermare, incrementi retributivi da riconoscere o già riconosciuti al personale in applicazioni di specifiche disposizioni di legge. Si tratta di norme contenute nelle recenti leggi di bilancio che stanziavano risorse ulteriori per la sanità che vanno a sommarsi a quelle riconosciute alla generalità dei dipendenti contrattualizzati e, in particolare:

- l'art. 1, comma 121 della legge n. 207/2024 (36,4 milioni dal 2025), corrispondenti allo 0,22% del monte salari 2021;
- l'art. 1, comma 526 della legge 197/2022 (LB 2023), destinate all'incremento dell'indennità di pronto soccorso (60 milioni regime);
- l'art. 1, comma 323 della legge n. 207/2024 (LB 2025), destinate all'ulteriore incremento dell'indennità di pronto soccorso (15 milioni dal 2025);
- l'art. 1, comma 350 della legge n. 207/2024 (LB 2025), destinate all'incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria (50 milioni dal 2025);
- l'art. 1, comma 351 della legge n. 207/2024 (LB 2025), destinate all'incremento dell'indennità di specificità sanitaria (5,5 milioni dal 2025);
- l'art. 1, commi 435 e 435-bis della legge 205/2017 per l'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa.

Anche in questa circostanza emerge in misura sempre più consistente il susseguirsi di interventi di reperimento di risorse straordinarie, ma anche di interventi diretti di regolazione retributiva, attraverso disposizioni introdotte in sede di approvazione delle leggi di bilancio. A questo specifico riguardo la Corte non può che ribadire quanto già osservato in occasione dei precedenti contratti collettivi anch'essi caratterizzati da questa peculiarità. Al riguardo, pur

riconoscendo la complessità delle problematiche che le citate disposizioni legislative intendono affrontare, emerge in modo evidente la asistematicità di tali interventi regolativi sia rispetto alla struttura contrattuale sulla quale si vanno ad inserire sia rispetto all'impianto generale del sistema di regole che disciplina il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Se, infatti, misure straordinarie sono state necessarie e quindi giustificate durante una fase emergenziale (oggi terminata), il perdurare di una ripetuta sovrapposizione tra regolazioni di fonte legislativa con altre contrattuali, rischia di pregiudicare il delicato equilibrio dell'intera disciplina in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni basato sull'attribuzione strutturale di compiti e responsabilità chiaramente distinti tra il legislatore da un lato e l'autonomia collettiva dall'altro, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, e dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001.

Compatibilità finanziaria

Sotto il profilo delle quantificazioni, sono state effettuate verifiche e valutazioni che attestano la correttezza dei dati utilizzati dall'Aran relativamente alla consistenza, alla distribuzione e alla retribuzione media del personale, così come riportati nel Conto annuale anno 2021.

La tavola seguente mette a confronto le risorse disponibili con gli oneri, mostrando la **compatibilità finanziaria** dell'Accordo in esame.

Tavola 1

AREA SANITA' - RISORSE E IMPIEGHI 2022-2024				
	milioni di euro			
	2022	2023	2024	2025 e a regime
Disponibilità	29,94	44,23	956,34	956,34
Oneri	29,94	44,23	952,75	952,94
Differenza	—	—	3,59	3,39

Riguardo la copertura degli oneri contrattuali, per le amministrazioni pubbliche, diversamente da quelle statali, per le quali, come ricordato, le risorse sono

stanziare in legge di bilancio, è operante il già citato art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi del quale tali oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci. Le amministrazioni sono poi sottoposte al vincolo dell'accantonamento degli oneri contrattuali. A tale proposito, nell'Atto di indirizzo, il Comitato di Settore ha ribadito l'obbligo per gli enti del SSN di provvedere ad effettuare l'accantonamento degli oneri contrattuali nei rispettivi bilanci di previsione. Tale obbligo era stato introdotto dall'art. 9, comma 1 del DL n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248 del 2005 e poi confermato anche dall'art. 2, comma 17, della legge n. 191 del 2009. La verifica annuale del rispetto di tale previsione viene svolta dal Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito presso il MEF ai sensi dell'art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e prevede l'esame degli accantonamenti presenti sui bilanci dei singoli servizi sanitari regionali, rinvenibili sui modelli CE. Sul punto il MEF, nella nota del 30 gennaio 2026, ha dichiarato: *"Sotto il profilo della compatibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si rileva che nella relazione tecnico-finanziaria allegata all'Ipotesi, la Tavola 3 "Risorse finanziarie per il rinnovo contrattuale AREA SANITA' - triennio 2022-2024" riporta incrementi contrattuali complessivi coerenti con quanto disposto dalla legge n. 213 del 2023 (Legge di Bilancio 2024) articolo 1, comma 27, e relativa relazione tecnica. In attuazione della richiamata legge, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali ha fornito alle Regioni le indicazioni per recepire nei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale gli incrementi disposti, al fine di provvedere ai relativi accantonamenti."*

Con riferimento, infine, alla compatibilità economica si rinvia alle considerazioni svolte sull'argomento nei precedenti Rapporti di certificazione riferiti ad Ipotesi di accordo già analizzate e certificate dalle Sezioni riunite ed afferenti al medesimo triennio contrattuale 2022-2024, nei quali la spesa di personale è stata valutata compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio in relazione all'andamento del prodotto interno lordo, delle altre principali voci di spesa pubblica e del tasso d'inflazione del periodo in esame.